

Parte Prima

DISCIPLINA ED ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

SEZIONE I

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

Capitolo I

BILANCIO E ORDINAMENTO CONTABILE

1. - Il processo di formazione della decisione di bilancio, le esperienze amministrative e le risultanze della gestione della finanza pubblica nel 1982 e nella prima parte del 1983 (sino alla approvazione della legge finanziaria e del bilancio ancora una volta intervenute sulla soglia del limite temporale posto dalla Costituzione) confermano le valutazioni espresse dalle relazioni della Corte sui due ultimi esercizi, imponendo, ancora una volta, una riflessione complessiva sullo stato di attuazione della riforma del bilancio (legge 5 agosto 1978, n. 468).

Se, da un lato la crisi del processo di attuazione della riforma sembra imporre correzioni di rotta e innovazioni concernenti istituti essenziali, al centro dell'assetto delineato dalla legge n. 468, dall'altro non si può trascurare il cammino compiuto dal Parlamento, dal Governo e dalla amministrazione finanziaria, certamente di notevole rilievo. Non si deve correre il rischio di contrapporre a talune astrattezze del disegno generale della riforma, un disegno istituzionale di "restaurazione" egualmente astratto. La strada da seguire che caratterizza il contributo fornito dalla Corte nelle passate relazioni, a partire da quella del 1978 (i cui contenuti furono anticipati da un referto specifico inviato alle Camere prima della conclusione dell'iter parlamentare) sembra dover restare quella di una puntuale verifica ed analisi e della formulazione di specifiche proposte di soluzione in vista del primario obiettivo della "governabilità" del sistema di finanza pubblica.

La revisione e l'aggiustamento della legge n. 468 deve rafforzare la guida da parte del Governo e del Parlamento delle componenti e della evoluzione della finanza pubblica sia sul terreno della programmazione di bilancio sia su quello della copertura delle decisioni di spesa. Daltronde l'inversione delle tendenze di lungo periodo delle componenti dell'entrata e della spesa che sin qui concorrono a determinare l'attuale dinamica dei saldi della finanza pubblica costituisce, nella sostanza, presupposto per l'attuazione dei principi costituzionali posti dall'articolo 81.

2. - Il vuoto determinato dalla mancata presentazione ed approvazione del bilancio pluriennale programmatico provoca, come la Corte ha sottolineato nella passata relazione, una frattura fra pianificazione economica, bilancio e meccanismi di copertura della spesa. L'intera architettura della riforma fondata sulla sequenza piano-bilancio ne risulta compromessa. Quel che più importa (ed è su questo aspetto che la presente relazione concentra il proprio esame) sono le conseguenze sulla copertura delle nuove o maggiori spese.

Nella relazione sull'esercizio 1981 sono state registrate e valutate le motivazioni (di segno non uniforme) recate dal Governo per giustificare o motivare la mancata attuazione di questo istituto. Il dibattito parlamentare e politico-culturale sul tema è continuato raccogliendo, fra l'altro, il contributo delle amministrazioni impegnate nell'esperienza applicativa della riforma. Se si guarda alla sostanza delle cose gli argomenti addotti per spiegare la mancata predisposizione del bilancio programmatico sono, schematicamente, sintetizzabili nel modo seguente:

a) La difficoltà tecnica di passare dal "piano" (non importa se all'interno di un documento di "programma economico" in senso proprio e della relazione previsionale e programmatica o di altro documento programmatico governativo) che si esprime in termini di contabilità economica nazionale e si riferisce all'intero settore pubblico allargato, a un bilancio, espresso in termini di "cassa" e, poi, risalendo a ritroso da questi ultimi, espresso in termini di competenza.

b) La difficoltà di natura politico-istituzionale di utilizzare uno strumento di programmazione di medio periodo concepito, per sua natura, come destinato a regolare e indirizzare un processo di ripartizione di risorse aggiuntive create dal processo di sviluppo (misurando la distanza razionalmente incrementale fra evoluzione della legislazione vigente ed evoluzione desiderata), in una fase nella quale, per ragioni strutturali non transienti, il compito degli strumenti di direzione della finanza pubblica è quello di distribuire risorse scarse e di tracciare un percorso di "rientro" che freni la dinamica del disavanzo.

c) La difficoltà di inserire all'interno del sistema procedurale della contabilità pubblica, in termini di istituti e di effetti giuridici precisi, concetti di natura economica, recepiti dalla legge senza un filtro adeguato. La lettera della norma, fra l'altro, non consentirebbe di comprendere univocamente quale versione del bilancio debba, in conclusione, essere approvata.

Le risposte a tali riflessioni critiche devono cercare di individuare il minimo essenziale delle funzioni e degli obiettivi assegnati dalla legge al bilancio pluriennale programmatico per tentare la costruzione di ipotesi positive.

Sotto il primo profilo le difficoltà di transizione dal piano al bilancio riguardano, a ben vedere, non solo il bilancio pluriennale nella versione programmatica ma anche quello a legislazione invariata. Anche in questa versione tendenziale il bilancio pluriennale viene costruito, come la legge precisa, "previa indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia quali appaiono dalle previsioni delle relative grandezze globali". Esso si basa - né potrebbe essere altrimenti - su una determinata ipotesi macroeconomica.

Questo aspetto non eliminabile, del bilancio a legislazione invariata, è direttamente rilevante proprio per la "misura" delle prospettive previsionali concernenti il risparmio pubblico, cui l'articolo 4, ottavo comma collega la copertura delle nuove e maggiori spese di parte corrente.

Sotto il secondo profilo - che coglie aspetti reali della evoluzione economica e finanziaria e del ruolo affidato al bilancio pluriennale - la costruzione di un rigoroso percorso di "rientro" che, influenzando i meccanismi generatori della spesa, conduca a correggere gli andamenti tendenziali della finanza pubblica verso la riduzione dei saldi negativi e la modificazione della composizione dell'entrata e della spesa, esige, anche in un'ipotesi di bilancio "incrementale", una cornice programmatica. Si tratta di individuare, all'interno del bilancio programmatico strumenti, anche di natura contabile, adatti ad una manovra di segno restrittivo e, comunque, idonei ad assicurare un riscontro puntuale della copertura delle nuove e maggiori spese o delle decisioni riduttive dell'entrata.

Infine il rilievo critico che, muovendo dalla genesi della legge n. 468, pone in luce il peso, a volte non mediato da una riflessione giuridica sufficiente, della cultura economico-finanziaria nella definizione di concetti e istituti, coglie nel se-

gno. In particolare l'articolo 4, allorchè distingue le due versioni del bilancio pluriennale (a legislazione invariata e programmatica), descrive piuttosto una metodologia economica che un istituto giuridico.

E' possibile individuare alcune specifiche soluzioni capaci di superare la situazione di stallo che paralizza, ormai da alcuni anni, questo passaggio cruciale della riforma. Le soluzioni che qui vengono sommarariamente delineate muovono dalla preoccupazione, istituzionalmente propria della Corte, di salvaguardare in primo luogo il meccanismo di copertura delle decisioni sostanziali di spesa.

Dal momento che, anche nella versione tendenziale, il bilancio a legislazione invariata contiene in sè stesso sia una ipotesi macroeconomica sia quelle componenti "discrezionali" tradizionalmente tipiche (anche prima della legge n. 468) della costruzione del bilancio (soprattutto nel campo delle spese correnti), è ragionevole suggerire una redazione "minimale" del bilancio programmatico che si limiti ad aggiungere al bilancio a legislazione invariata una proiezione dei fondi speciali. La costruzione di un tal tipo di bilancio (che in sostanza unificherebbe le due versioni) dovrebbe essere caratterizzato: da un più esplicito evidenziamento, (attraverso le indicazioni sugli andamenti dell'economia, che ai sensi dell'articolo 4 quinto comma, precedono il documento contabile), delle compatibilità generali di tutti gli impieghi di spesa corrente da destinare ad oneri continuativi, come quelli in materia di pubblico impiego o di trasferimenti per prestazioni previdenziali o sanitarie (anche se me

da enti del settore pubblico allargato); da una analitica attuazione della proiezione pluriennale dei fondi speciali particolare, del fondo speciale di conto capitale; dalla prevista ripartizione delle tranches annuali di spesa come determinata dalla legge finanziaria.

Il bilancio pluriennale deve rispettare, in particolare per quanto alle spese correnti, il vincolo del non peggioramento globale del risparmio pubblico posto dall'articolo 4 ottavo della legge n. 468.

Sotto il profilo procedimentale si può immaginare che la proiezione pluriennale dei fondi speciali sia inserita nella legge finanziaria; e che la definitiva connotazione programmatica del bilancio pluriennale derivi da una nota di variazione una volta approvata la "legge finanziaria," che inserisca il contenuto nel bilancio pluriennale, inizialmente costruito "a legge invariata".

Questo tipo di collegamento fra legge finanziaria e bilancio programmatico è compatibile con gli articoli 4 e 11 della legge n. 468. Esso costituisce un nucleo minimo al di fuori del quale l'intero edificio dei meccanismi di copertura delineato dalla legge n. 468 non regge. Un esempio evidente in tal senso è dato dalla norma (sulla quale si tornerà nel successivo capitolo secondo) dell'articolo 15 della recente legge sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93) che assegna al "continuum" bilancio pluriennale-legge finanziaria-bilancio il compito di ripartire la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota posta a carico di ciascun esercizio. La tendenza a valorizzare questo momento di unità e sintesi fra i due istituti programmatori, pluriennale ed annuale, del

la finanza pubblica esige la ricostruzione unitaria di un solo bilancio pluriennale, giuridicamente impegnativo e vincolante per il Governo. Senza di che l'aggiramento che deriva da norme come quella posta dall'articolo 15 della legge n. 93 del 1983, del normale meccanismo di copertura inserito all'interno delle leggi di spesa, non trova fondamento in una ponderata e responsabile valutazione del Governo e del Parlamento; e viene a collocarsi, quindi, al di fuori dei principi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'introduzione di meccanismi ispirati alla logica di programmazione finanziaria di un "percorso di rientro" che esige, prevalentemente, il ricorso a manovre di segno restrittivo, sembra costituire un problema risolvibile con le opportune tecniche contabilistiche. Non si può legare, insomma il concetto di bilancio pluriennale ad una determinata tendenza di politica economica. La necessità soprattutto di medio periodo, di non considerare oggetto di programmazione solo le nuove spese, ma anche le spese già esistenti, può condurre a determinare, almeno per il secondo e terzo anno considerati, un saldo inferiore alla somma del bilancio tendenziale e dei fondi speciali. Si è prospettata nel dibattito dottrinale in questa direzione, la introduzione, all'interno della strumentazione contabile di un siffatto bilancio programmatico, di un "fondo speciale negativo". Sarebbero inserite in un "fondo speciale negativo" le funzioni o le categorie di spesa sulle quali dovranno concentrarsi i tagli o le correzioni in senso restrittivo dei meccanismi generatori della spesa.

Analogamente, sul versante delle politiche tributarie, si è suggerita in dottrina la introduzione di uno strumento contabile del tipo di un "fondo speciale per minori entrate" che indichi lo spa-

zio di entrate che si presume possano essere non realizzate a seguito di decisioni di manovra della politica di bilancio.

Il ruolo decisionale, finalizzato soprattutto alla copertura delle nuove o maggiori spese, da attribuirsi al binomio bilancio-pluriennale - legge finanziaria, sottolinea l'importanza dei problemi, solo in apparenza meramente tecnici, del sistema informativo e del collegamento fra Governo e Parlamento; tema, daltronde, posto all'ordine del giorno dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526. E' in questa direzione, di importanza essenziale il lavoro avviato per consentire di memorizzare gli accantonamenti del fondo speciale, nella loro proiezione pluriennale, registrando di volta in volta il ricorso alle specifiche voci di accantonamento utilizzate.

3. - Sia i progressi compiuti nel 1982-83 dalla prassi legislativa ed amministrativa, sia i problemi non marginali ancora aperti, sul terreno del rapporto fra legge finanziaria e bilancio, conducono a ritenere necessaria e possibile una più stabile definizione dei contenuti complessivi della decisione di bilancio.

La prassi parlamentare definita dalle due Camere per l'esame del disegno di legge finanziaria e del progetto di bilancio 1983 offre risposte positive alle preoccupazioni espresse dalle passate relazioni della Corte, ispirate dal motivo fondamentale di una tensione verso l'unità della "decisione di bilancio". All'inizio del percorso la Giunta del Regolamento della Camera dei Deputati ha stabilito i seguenti criteri: svolgimento congiunto della discussione del disegno di legge finanziaria e di bilancio nonché dei rendiconti relativi agli ultimi due eserci

zi, con discussione generale in Commissione e in Assemblea, discussione sugli articoli in immediata successione (prima i rendiconti, poi il bilancio, infine la legge finanziaria con le conseguenti variazioni di bilancio); applicazione alla discussione di legge finanziaria delle stesse procedure regolamentari previste per il bilancio; programmazione dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea finalizzata a contrarre i tempi dell'esame della decisione di bilancio sospendendo, in linea di massima, nel periodo dedicato a tale discussione, l'esame degli altri disegni di legge incidenti sul bilancio. Inoltre, nell'affrontare i contenuti della decisione, si è riusciti a seguire il metodo indicato, ma non praticato, per il bilancio 1982 - che antepone, logicamente e cronologicamente, la discussione sulla entità del limite del ricorso al mercato (norma collocata in apertura della legge finanziaria) all'esame delle restanti determinazioni.

La adozione di tale, corretta, impostazione procedurale non ha condotto ad una contrazione dei tempi dell'iter parlamentare né ha evitato o ridotto il ricorso all'esercizio provvisorio. Non è agevole distinguere fra le ragioni esclusivamente politiche, i motivi nascenti da non prevedibili mutamenti dello scenario economico internazionale ed interno (ancora caratterizzato da estrema "erraticità"), le disfunzioni attinenti a motivi istituzionali non superati. La introduzione di fattori di rigidità normativa vincolanti per il Parlamento - anche se di per se non risolutiva di cause che trovano la loro radice nelle stesse caratteristiche dei nostri equilibri politico-istituzionali (che investono, potrebbe dirsi, la "Costituzione materiale") - potrebbe, attraverso coordinate innovazioni dei regolamenti

delle due Camere, rendere più saldo il vincolo che il Parlamento pone a se medesimo costruendo una "sessione di bilancio". La Corte conferma l'auspicio già formulato in questa direzione nella relazione concernente il precedente esercizio.

La cronaca del percorso parlamentare della decisione di bilancio per il 1983 mostra come, ancora una volta, "il fattore tempo" abbia assegnato un ruolo importante per la definizione della manovra di politica economica di breve periodo relativa al 1983, ad un "pacchetto" di decreti legge sostanzialmente riguardanti la manovra fiscale e la regolazione dei grandi comparti del settore pubblico allargato (1). Accanto alla contingente motivazione politica (il mutamento di Governo intervenuto alla fine dell'anno) e a specifiche ragioni che hanno la radice in eventi dell'economia internazionale (sul terreno monetario e su quelle delle ragioni di scambio fra Paesi industriali e Paesi produttori di petrolio) la correzione, sostanziale, della primitiva impostazione degli indirizzi di programmazione annuale del Governo traeva origine da fattori strutturali: il permanere di condizioni istituzionali di squilibrio e provvisorietà normativa nei campi della previdenza, della finanza locale, della sanità, non superati da provvedimenti legislativi di riforma (situazione già presente negli scorsi esercizi); l'intervenuto accordo con le parti sociali, all'inizio dell'anno, su una cornice generale concernente i termini della manovra di politica economica e di finanza pubblica (in connessione con i profili di "relazioni industriali" specifico oggetto del dialogo Governo-sindacati-indu

(1) Si veda la tavola, inserita nel presente capitolo, che reca il prospetto dei decreti legge relativi alla manovra di politica economica per il 1983.

striali) (1).

La prima fra le due cause istituzionali ricordate è stata già analizzata nella relazione dello scorso anno. Il disegno di legge finanziaria, nella sua impostazione originaria, aveva cercato di superare questa difficoltà inserendo al suo interno norme di delega, attraverso le quali si intendevano collegare le misure di regolazione dei flussi di spesa nell'arco annuale alla adozione di una prima revisione organica degli assetti normativi nel settore previdenziale, nel settore sanitario, nel settore delle entrate tributarie comunali (articolo 11 disegno di legge finanziaria, atto Camera VIII legislatura, n. 3629). Il Parlamento non ha ritenuto esperibile questo rimedio, accogliendo, in sostanza, i dubbi prospettati circa i limiti del ricorso alla norma di delega nell'ambito della legge finanziaria (delega che non sarebbe ammissibile "nel caso in cui i relativi provvedimenti di attuazione non possano avere immediata e diretta attuazione ai fini dell'impostazione del bilancio dell'esercizio cui la legge si riferisce") (2).

Un nuovo elemento di riflessione istituzionale è offerto dalla cospicua incidenza sulla manovra fiscale e della spesa esercitata dall'accordo-quadro intervenuto fra Governo e sindacati il 22 gennaio 1983, i cui contenuti sono stati tradotti in

(1) Si veda, in particolare, la discussione presso la Commissione bilancio della Camera, della nuova impostazione della decisione di bilancio, nelle sedute dal 20 gennaio all'11 marzo 1983 ed, ivi, in particolare gli interventi dei relatori e dei Ministri finanziari.

(2) Commissione bilancio della Camera dei Deputati, seduta del 21 ottobre 1982.

decisioni dal decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge n. 79 del 1983. Ciò porta a constatare come il confine fra l'area della "contrattazione" e area degli strumenti costituzionali dello Stato di diritto espressi dal rapporto maggioranza parlamentare-Governo (e dagli istituti di democrazia rappresentativa attraverso i quali tale legame si esprime) tende a spostarsi. La attenzione della Corte si concentra sui problemi e sugli interrogativi che tali evoluzioni pongono a principi posti dalla Costituzione in materia di bilancio e di copertura della spesa, di organizzazione dei pubblici poteri, di ordinamento tributario.

Alla fine del percorso decisionale i cui termini sono stati sommariamente ricordati la legge finanziaria ha assunto una fisionomia sufficientemente precisa. Analogamente a quanto accaduto nel 1982 (con in meglio la circostanza che non è stato necessario ricorrere allo stralcio in extremis di una parte della normativa)(1) si può dire che i contenuti tipici e necessari della "finanziaria" assumono un rilievo cruciale (anche se restano alcune smagliature di cui si dirà più avanti). La finanziaria ricondotta alla sua "ratio" essenziale, preordina le grandezze

(1) Lo stralcio di un gruppo di norme della legge finanziaria 1982 condusse poi alla approvazione di un pacchetto aggiuntivo di interventi di breve periodo con la L. 7 agosto 1982 n. 526, nota come "finanziaria bis".

di cornice della manovra di bilancio (ricorso al mercato; fondi speciali; quote annuali delle leggi di spesa) accentuando la unità della "decisione di bilancio". Infatti è la legge finanziaria che ogni anno reimposta, mutando la base della legislazione vigente, il quadro delle coperture, nel cui contesto, ricorso al mercato ed entrate dei primi tre titoli, concorrono a determinare indistintamente (per il principio dell'unità del bilancio) le disponibilità per la copertura di tutte le spese, ivi compreso il rimborso dei prestiti.

In questi termini la legge finanziaria si pone come un momento di supporto e di integrazione normativa che, pur conservando un suo ruolo autonomo, fa parte di una organica ed unitaria decisione di bilancio.

4. - Taluni problemi residuali che riguardano contenuti impropri della legge finanziaria 1983 (legge 26 aprile 1983, n. 130) meritano di essere sottolineati.

Degli interrogativi posti dalla impostazione prescelta per il Fondo Investimenti e Occupazione si parla nel successivo capitolo II di questa Sezione della relazione, apparendo prevalenti i profili che riguardano i congegni di copertura.

Le norme di spesa contenute negli articoli 8 e 10 della legge hanno carattere frammentario sicché non si percepisce con chiarezza il loro legame necessario con le linee d'insieme della politica economica di breve periodo.

La norma, contenuta nell'articolo 21, reiterando una disciplina analoga introdotta dall'articolo 56 della legge n.526 del 1982, finanzia (per 1.300 miliardi nel 1983, a fronte degli 870 miliardi destinati a tale finalità nel 1982) "progetti imme-

diatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria", affidando al CIPE ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica la gestione del programma, muovendo da un programmata ripartizione di risorse fra "amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento". Ora l'esperienza amministrativa, le risultanze delle azioni intraprese nel 1982, e la considerazione dei fattori di fattibilità amministrativa in materia inducono a considerare necessario uno sforzo ulteriore di accelerazione dei tempi di spesa da ricondurre nei termini della gestione della politica economica di breve periodo.

Del tutto estranea al contenuto correttamente individuato della legge finanziaria v'è anche la normativa contenuta dai comma 17 e 18 dell'articolo 10 della legge n. 130 che consente radicali modificazioni in materia di procedimenti contrattuali connessi comunque alla attuazione di "programmi di investimento di rilevante interesse per la politica economica e sociale"; la relativa disciplina, sostanzialmente *legibus soluta* rispetto ai principi sin qui vigenti nelle materie dei lavori e dei contratti della pubblica amministrazione, dovrebbe essere dettata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito, ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei Ministri". Tale disciplina (la cui natura giuridica è difficile da definire) potrebbe, secondo la espressione usata dal legislatore, "autorizzare le ini-

**ELENCO DEI DECRETI LEGGE RELATIVI ALLA MANOVRA DI
POLITICA ECONOMICA NEL 1982**

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Norme per la repressione dell'evasione in materia d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. | D.L. 10/7/82 n. 429
(convert. in legge
7/8/82 n. 516) | | |
| 2) Disposizioni in materia d'imposte di fabbricazione e di movimento dei prodotti petroliferi, d'imposte dirette e d'imposte sul valore aggiunto. | D.L. 10/7/82 n. 430
(Decaduto) | D.L. 31/7/82 n. 486
(Decaduto) | D.L. 30/9/82 n. 688
(convertito in legge
27/11/82 n. 873) |
| 3) Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali | D.L. 2/8/82 n. 492
(decaduto) | D.L. 1/10/82 n. 694
(convertito in legge
29/11/82 n. 881) | |
| 4) Misure per il disavanzo del settore previdenziale | D.L. 2/8/82 n. 493
(decaduto) | | |
| 5) Disposizioni in materia d'imposte sul valore aggiunto, di regime fiscali delle manifestazioni sportive e riordino della distribuzione commerciale. | D.L. 4/8/82 n. 495
(decaduto) | D.L. 1/10/82 n. 697
(convertito in legge
29/11/82 n. 887) | |
| 6) Modalità di pagamento ai Comuni ed alle provincie di contributi erariali per gli anni 81-82. | D.L. 21/10/82 n. 767
(convertito in legge
9/12/82 n. 914) | | |
| 7) Proroga dei termini che scadono il 30/11/82 nelle disposizioni contenute nel d.l. 10/7/82 n. 429 convertito con modificazioni nella l. 7/8/82 n. 516 per agevolare la definizione delle pendenze tributarie. | D.L. 30/11/82 n. 878
(convertito in legge
28/1/83 n. 15) | | |
| 8) Ulteriore differimento dei termini previsti dal d.l. 10/7/82 n. 429 convertito con modificazioni nella l. 7/8/82 n. 516, nonché di quelli fissati al 30/11/82 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale. | D.L. 15/12/82 n. 916
(convertito in legge
12/2 83 n. 27) | | |
| 9) Provvedimenti urgenti in materia di entrate fiscali | D.L. 21/12/82 n. 923
(convertito in legge
9/2/83 n. 29) | | |
| 10) Modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. | D.L. 22/12/82 n. 925
(convertito in legge
9/2/83 n. 30) | | |

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11) Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per il 1983.	D.L. 30/12/82 n. 952 (decaduto)	D.L. 11/3/83 n. 55 (convertito in legge 26/4/83 n. 131)	
12) Misure in materia tributaria.	D.L. 30/12/82 n. 953 (convertito legge 28/2/83 n. 53)		
13) Misure per il contenimento della spesa del settore pubblico	D.L. 10/1/83 n. 1 (decaduto)	D.L. 11/3/83 n. 59 (decaduto)	D.L. 11/5/83 n. 176 (in corso)
14) Misure urgenti in materia sanitaria.	D.L. 10/1/83 n. 2 (decaduto)		
15) Misure urgenti in materia previdenziale.	D.L. 10/1/83 n. 3 (decaduto)		
16) Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote d'imposta di fabbricazione e disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato.	D.L. 10/1/83 n. 4 (convertito in legge 28/2/83 n. 52)		
17) Modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.	D.L. 12/1/83 n. 7 (convertito in legge 9/2/83 n. 31)		
18) Modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.	D.L. 26/1/83 n. 13 (convertito in legge 3/3/83 n. 64)		
19) Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.	D.L. 29/1/83 n. 17 (convertito in legge 25/3/83 n. 79)		
20) Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.	D.L. 11/3/83 n. 58 (convertito in legge 2/5/83 n. 162)		
21) Modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.	D.L. 31/3/83 n. 88 (convertito in legge 2/5/83 n. 163)		
22) Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.	D.L. 21/4/83 n. 125 (in corso)		

ziative proposte anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato"; anche se, si soggiunge, "con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico". Nel capitolo di questa relazione dedicato alla attività contrattuale si definiscono le ragioni per le quali la soluzione così delineata non appare neppure concretamente praticabile. Si deve, in questa sede, ribadire come una così delicata materia procedimentale è del tutto estranea ai contenuti possibili dalla legge finanziaria, apparendo non persuasivo il richiamo alla necessità di accelerare gli investimenti nel 1983 e il 1984 cui la norma si riferisce. Nel merito sono numerosi i principi costituzionali, assistiti da specifiche riserve di legge a tutela del cittadino e della libertà di iniziativa economica, che suggeriscono un esame severo e particolarmente rigoroso di eventuali atti amministrativi o regolamenti in attuazione della citata normativa.

5. - L'esame degli andamenti della gestione, nel loro significato giuridico-contabile, nella loro portata economico-finanziaria, nelle loro implicanze in termini di tecniche della gestione, impongono un riesame critico di alcuni profili della riforma già in passato oggetto della relazione: il significato del limite del ricorso al mercato finanziario posto dalla legge finanziaria; il rapporto fra bilancio di cassa e relazione sul fabbisogno di cassa del settore pubblico allargato; il ruolo assegnato al bilancio di assestamento.

Si tratta, considerando i temi citati nel loro nesso funzionale, di ripensare il collegamento fra programmazione della finanza pubblica e programmazione dei flussi finanziari dell'eco-

nomia, la cui considerazione unitaria è certamente fra gli obiettivi della legge n. 468 ma la cui costruzione è fra i temi attorno i quali è più avvertibile la difficoltà di colmare il divario fra concetti economici e istituti giuridici.

La passata relazione ha analizzato la "crisi" della prima esperienza applicativa del bilancio di cassa ponendo in risalto il pericolo di una situazione nella quale, aggiungendosi il vincolo di cassa a quello di competenza ed in carenza di modificazioni coerenti del procedimento di spesa - si ricorre sistematicamente a stime previsionali sopravvalutate, quasi duplicando, ad un diverso livello, la tecnica "incrementale" usata per le previsioni di competenza.

Difficoltà obiettive di natura amministrativa, contabile ed economica, costituiscono un ostacolo, allo stato attuale dell'esperienza applicativa della legge n. 468, sia ad una corretta impostazione del bilancio di cassa sia al rispetto, in corso di esercizio, del vincolo fissato dalla legge finanziaria del limite massimo del ricorso al mercato: la incertezza, nel momento in cui si predispone il bilancio, delle stime aventi ad oggetto la entità dei residui, valutabili in modo più attendibile solo in presenza di una prima redazione del consuntivo; la difficoltà di una stima della quota dei fondi speciali destinata, per effetto della norma dell'articolo 10 comma quinto della legge n. 468, ad essere utilizzata a copertura di nuove spese anche nel nuovo esercizio; l'incidenza di meccanismi amministrativi consentiti dalla legge n. 468 che possono condurre ad un peggioramento dei saldi (articolo 10 comma sesto e settimo; articolo 12 primo comma; art. 17 terzo comma); l'incertezza ed aleatorietà delle tecniche di stima che tentino, in base alla misura dei tempi

storici di realizzazione della spesa, una transizione fissata a priori da competenza a cassa.

Dinanzi a questi fattori di indeterminatezza è necessario fissare punti fermi e proposte costruttive che salvaguardino i momenti essenziali alla tenuta del disegno di programmazione finanziaria delineato dalla riforma: la funzione di riscontro di copertura assegnata al limite del ricorso al mercato; la necessità di tener fermo tale limite in corso d'esercizio, al riparo dalle tentazioni di una manovra discrezionale, consentendone una correzione "automatica" solo per ragioni obiettive e con metodi e procedure certe; la necessità di tener fermo l'obiettivo di un momento di raccordo fra governo delle grandezze chiave della gestione di finanza pubblica e grandezze poste a base della più generale manovra di politica economica e finanziaria (in primo luogo il limite all'espansione del credito totale interno adottato dall'autorità monetaria come vincolo-guida).

Alcune conclusioni e proposte possono essere schematicamente prospettate.

L'esperienza applicativa compiuta tende a dimostrare fondata - almeno nella concreta situazione data di fattibilità amministrativa, di capacità gestionale, di disponibilità di informazioni del Tesoro - la tesi che pone in rilievo il diverso ruolo di fatto attribuibile al bilancio di cassa ed alla relazione sul fabbisogno di cassa. In particolare il limite del ricorso al mercato che fosse definito in termini di bilancio di cassa dello Stato soffrirebbe, oltre che dei limiti connessi alla stima di cassa e sopra enunciati, del carattere parziale, in termini di significatività economica, della gestione del bilancio. La relazione sul fabbisogno di cassa - passando attraverso l'aggregato

intermedio del saldo della gestione di cassa dello Stato, della gestione di Tesoreria e della Cassa depositi e prestiti, di con sueto adottato dalle elaborazioni delle autorità monetaria - considera il saldo dell'intero settore pubblico (come definito dall'articolo 25 della legge n. 468).

In queste condizioni può essere cosa utile assumere come unico parametro rilevante, per le sue conseguenze sulla copertu ra delle nuove o maggiori spese, la identificazione, nel bilancio pluriennale e nella legge finanziaria, del livello massimo del ricorso al mercato esclusivamente in termini di competenza. Ci si tiene, così, sul solido terreno di un saldo, espresso dalla legge finanziaria in raccordo funzionale con il bilancio plu riennale, cui si ancora tutta la spesa, comunque finanziata, compresa all'interno della decisione di bilancio.

La rinuncia alla espressione del limite del ricorso al mer cato finanziario in termini di cassa (che segna con questa rela zione un mutamento degli orientamenti in precedenza espressi dalla Corte) esige, per ragioni non solo formali di correttezza, un adeguamento delle norme relative della legge n. 468.

La necessità, per consentire al sistema un solido ancoraggio, di mantenere immutato in corso d'esercizio il limite, espres so in termini di competenza, del ricorso al mercato deve fare i conti con le difficoltà (già sommariamente richiamate) poste dalle incertezze di stima, soprattutto delle entrate, dallo slitta mento dei fondi speciali, dai meccanismi amministrativi che possono provocare il peggioramento dei saldi.

E' in primo luogo da tener fermo il criterio, adottato sin qui dal Parlamento (che ha corretto opportunamente sin dalla pr ima applicazione del nuovo istituto, nel 1980, la originaria impo-

stazione del Governo, in coerenza con le indicazioni della Corte) che esclude qualunque "volontaristica" correzione, col bilancio di assestamento, dei livelli prefissati del saldo del ricorso al mercato, correlata a aggiustamenti della politica economica. Quanto agli aggiustamenti "tecnici" derivanti dai fattori sopra elencati si pone un serio problema procedimentale, volto a perseguire fini di tempestività e chiarezza. Una decisione di assestamento che venga perfezionata, come è accaduto nel 1982, alla fine dell'esercizio, perde ogni significato (legge sul bilancio di assestamento 1982, 2 dicembre 1982 n. 888).

L'intreccio fra risultanze del rendiconto e assestamento suggerisce di dedicare, nel mese di luglio, una "mini-sessione" di bilancio all'esame ed all'approvazione sequenziale del rendiconto dello Stato concernente il precedente esercizio e del bilancio di assestamento. Si tratterebbe di una sorta di "bilancio verifica" destinato a fornire certezze al Parlamento, al Governo ed all'Amministrazione. Sarebbero, così, evidenziate e circoscritte al loro valore meramente tecnico le variazioni da recare ai saldi di bilancio.

6. - Sul terreno della costruzione di una struttura del bilancio in termini programmatici, della razionalizzazione della gestione e degli schemi organizzativi, della verifica dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, — che pure costituisce, sul versante "microeconomico" uno dei motivi-guida della riforma del 1978 — il cammino compiuto è scarso, per effetto di difficoltà obiettive ma anche di disfunzioni normative ed amministrative (1).

(1) Discende da difficoltà organizzative il fenomeno, di incidenza negativa particolarmente grave, del ritardo, ormai abituale, nella

Una recente testimonianza informa che, raggiunto ormai il terzo esercizio di piena operatività della riforma, "sono in via di completamento le procedure automatizzate che consentiranno di seguire la gestione, all'interno dei diversi capitoli di bilancio, delle spese autorizzate da leggi di specifico interesse che devono essere predeterminate dall'amministrazione"; mentre, allo stato attuale della elaborazione tecnica ed amministrativa non sono stati costruiti neppure i parametri di riferimento tecnici, concettuali, per l'analisi delle previsioni di spese per piani, progetti e programmi" (impegno posto dall'articolo 6 comma quarto della legge n. 468) (1).

Il disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dello Stato contiene, sia per il 1980 che per il 1981, una "analisi delle risultanze di consuntivo per servizi, programmi e progetti" correlato alla attuazione dell'articolo 22 quinto comma della legge n. 468. Il dialogo fra Tesoro e amministrazione di spesa che fornisce la base di tali analisi, alimentato da "Note tecniche" diffuse come linee-guida dalla Ragioneria generale non è tale da fornire, tuttavia, risultati significativi.

stampa dei documenti di bilancio.

Alla data del 15 giugno 1983 non è disponibile il testo del bilancio dello Stato, approvato alla fine di aprile. La legge sull'assetto di bilancio per il 1982 (approvata all'inizio di dicembre) è stata materialmente disponibile a stampa solo alla fine di gennaio 1983.

(1) Camera dei Deputati, Commissione bilancio, programmazione e partecipazioni statali, audizione del ragioniere generale dello Stato sui conti della finanza pubblica, 19 aprile 1983.

Come riaffermato nella decisione cui questa relazione si accompagna la Corte ribadisce la necessità di considerare il documento di cui all'articolo 22 comma quinto come parte integrante del rendiconto trasmesso alla Corte per il giudizio di regolarità.

Il Governo, in adempimento della norma dell'articolo 45 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ha predisposto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, adeguandone la disciplina, in particolare, alla legge n. 468. Lo schema approvato dal Governo è all'esame delle Sezioni riunite in sede consultiva per il prescritto parere.

PAGINA BIANCA

Capitolo II

LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA

1. - L'esame della legislazione di spesa del 1982 conferma la diagnosi già formulata nella precedente Relazione della Corte secondo la quale i principi costituzionali posti dall'articolo 81 rischiano di venir di fatto in larga misura aggirati e sorpassati da una prassi legislativa che non trova ancora un suo soddisfacente equilibrio.

Recenti messaggi del Presidente della Repubblica (1) e pronunce della Corte Costituzionale (2), confermando le osservazioni in precedenza formulate dalla Corte, concorrono a richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento, non solo sui termini generali della problematica della copertura, ma su specifiche distorsioni e anomalie da correggere e sui possibili criteri e principi per la ricostruzione di una corretta prassi legislativa di spesa.

L'esame che, annualmente, la Relazione al Parlamento della Corte dedica alla legislazione di spesa muove, in questo quadro, dalla necessità di ristabilire un sistema di riferimento certo e non una prassi rigorosa in materia, tali da ricondurre sotto controllo i fenomeni generatori dello squilibrio.

(1) Messaggi alla Camera del Presidente della Repubblica (art. 74 della Costituzione) trasmessi alle Camere: il 29 gennaio 1982; il 19 gennaio 1983, il 20 aprile 1983.

(2) Corte Costituzionale, sentenza n. 92 del 1981.

Ove l'intera legislazione di spesa non si ispiri ad un puntuale rispetto dei precetti costituzionali dell'articolo 81 i rimedi e le azioni di contenimento posti in essere dal Governo e dal Parlamento con gli strumenti di manovra di breve periodo e con la decisione di bilancio, sono destinati a non incidere duramente sulle tendenze di medio e lungo periodo, spingendo verso il continuo riproporsi di successive "emergenze" da contenere con rimedi straordinari.

La legge n. 468 del 1978 ha costruito, in sostanziale armonia con le indicazioni che la Corte Costituzionale aveva fornito sin dalla Sentenza n. 1 del 1966, una serie di parametri e di regole volte a precisare ed adeguare alle moderne tecniche di direzione della finanza pubblica, il precetto costituzionale dell'articolo 81.

2. - Un primo gruppo di problemi viene definendosi attorno alle modalità di utilizzo dei fondi speciali.

a) In primo luogo è da escludere la possibilità di derogare al limite temporale di utilizzo delle disponibilità preordinate, nell'anno, a copertura di disegni di legge di spesa. Il messaggio del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1982 conferma una interpretazione secondo la quale il mancato rispetto del disposto dell'articolo 10 comma sesto della legge n. 468 (che consente l'utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali per l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio) integra una violazione dell'articolo 81 quarto comma della Costituzione. L'eccezione al principio della rigorosa corrispondenza, esercizio per esercizio, tra mezzi di copertura ed oneri corrispondenti non può andare al di là del limite segnato dal legislatore.

Si ammette, così, anche al di là della ipotesi considerata, che il mancato rispetto dei limiti di corretto utilizzo dei fondi speciali possa integrare una ipotesi di inosservanza del precetto dell'articolo 81 quarto comma.

b) Nella prassi legislativa del 1982 continua ad essere di gran lunga prevalente, fra i mezzi di copertura un generico riferimento agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) o del fondo speciale di conto capitale (capitolo 9001) senza specifica determinazione della voce cui si attinge (1).

c) Continua a verificarsi il fenomeno del mutamento di destinazione degli accantonamenti inseriti negli elenchi allegati ai fondi speciali (2). Aggiungendosi al ricorso al rinvio indeterminato agli accantonamenti dei Fondi speciali, questo metodo finisce per rendere meno significativo e più difficilmente oggetto di verifica puntuale il meccanismo di copertura affidato agli accantonamenti dei fondi speciali.

d) Frequente è il ricorso, sia per spese di parte corrente di carattere continuativo, sia per spese in conto capitale pluriennale, ad accantonamenti dei fondi speciali con determinazione dell'onere solo per il primo esercizio considerato, e senza ulteriore indicazione di copertura(3). Una spiegazione (anche se non una giu

(1) Nelle tavole allegare al presente capitolo si riportano gli elenchi delle leggi che recano una copertura generica come sopra indicato.

(2) Si veda la tavola allegata al presente capitolo.

(3) Si vedano le tavole allegare al presente capitolo.

stificazione) di tale prassi risiede nelle difficoltà incontrate nella costruzione di un bilancio pluriennale significativo ai fini del riscontro di copertura e nella mancata estensione della decisione parlamentare di bilancio ad una proiezione ultrannuale analiticamente articolata dei fondi speciali.

3. - Particolare attenzione deve essere dedicata alle esperienze e tendenze della legislazione di spesa in materia di pubblico impiego.

Anche in questa delicata materia - per sua natura incidente sulle dinamiche di lungo periodo del bilancio - la legislazione di spesa del 1982 segue il criterio di utilizzare gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente senza che, dalla formula legislativamente fissata per la determinazione della spesa né da quella indicante la copertura, si evidenzino parametri obiettivi in virtù dei quali si valuta l'incidenza pluriennale prevista per la spesa e gli effetti di essa sugli equilibri prevedibili dei bilanci a venire.

Tale carenza è rintracciabile nelle leggi che recepiscono le conclusioni economiche e normative degli accordi di contrattazione collettiva per il personale della Amministrazione delle poste e telegrafi e della Azienda di Stato per i servizi telefonici (legge 22 dicembre 1981, n. 797; legge 5 gennaio 1982, n. 23); per il personale dell'ANAS (legge 4 marzo 1982, n. 65; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149); per alcune categorie di personale penitenziario (legge 4 marzo 1982, n. 68; legge 26 aprile 1982, n. 215); per l'adeguamento degli organici dei vigili del fuoco (legge 4 marzo 1982, n. 66); per il personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (legge 27 aprile 1982, n. 186); per la

disciplina del reclutamento e la ristrutturazione degli organici e la sistemazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (legge 1 luglio 1982, n. 426); per l'applicazione del nuovo regime del personale della polizia di Stato (decreti del Presidente della Repubblica numeri 335, 336, 337, 338, 339, 331 del 1983) con un parziale adeguamento retributivo (legge 12 agosto 1982, n. 569).

La recente legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93); della quale si riferisce nel capitolo della parte II della presente relazione dedicato ai temi del personale, fissa una norma di principio in materia di modalità della copertura finanziaria della normativa che recepisce i risultati della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Il meccanismo delineato dalla legge - che affida all'area della contrattazione una serie di istituti incidenti sulla dinamica della spesa sia in sede centrale, sia in sede decentrata, sia nello Stato, sia nel settore pubblico allargato - affida le responsabilità decisionali in materia di copertura esclusivamente al "continuum" bilancio pluriennale - legge finanziaria - bilancio. Il riscontro della copertura viene, così, a concentrarsi nelle norme di determinazione dell'onere della contrattazione collettiva contenute (secondo il citato articolo 15 comma terzo della legge n. 93) nella legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del bilancio pluriennale (articolo 15 comma primo e comma secondo della legge n. 93).

4. - Fra le voci del fondo speciale in conto capitale, nella parte di questo determinata ex novo dalla legge finanziaria, è venuto acquisendo una importanza crescente il Fondo investimenti e occupazione, concepito come il "volano della manovra di politica econo

mica in termini di politica degli investimenti. La centralità di tale accantonamento è sottolineata dal Governo e dagli atti parlamentari come segnale di una volontà di riqualificazione della spesa in direzione degli investimenti sociali e produttivi e come correttivo di una manovra complessiva necessariamente segnata da caratteri di restrizione e severità.

La ripartizione delle disponibilità del F.I.O. per il 1982 è stata effettuata (in misura prevalente) dalla legge 7 agosto 1982, n. 526, cui era affidato il completamento della manovra impostata dalla legge finanziaria per il 1982 (legge 26 aprile 1982, n. 181) (1). Per il 1983 la ripartizione è operata dall'articolo 12 della legge finanziaria (legge 26 aprile 1983, n. 130) sulla base di criteri sostanzialmente di continuità rispetto al precedente anno.

Appare evidente che la utilizzazione del Fondo dovrebbe essere rigorosamente limitata alle esigenze di una manovra infra-annuale di integrazione delle disponibilità per spese di investimento per le quali la decisione di spesa si ritiene debba intervenire nel corso dell'esercizio considerato.

(1) Successivamente residue disponibilità del F.I.O. sono state attribuite con leggi numero 598, 599, 600 del 14 agosto 1982 a favore della cantieristica navale. Da segnalare, inoltre, la utilizzazione di disponibilità del F.I.O. con d.l. 14 maggio 1982, n. 256, convertito in legge 16 luglio 1982, n. 442 a favore delle aziende EFIM operanti nel settore dell'alluminio; e, con d.l. 29 luglio 1982, convertito in legge 27 settembre 1982, n. 684, per la ricapitalizzazione della GEPI.

Non si può dire che questa caratteristica infra-annuale sia rispettata allorchè le decisioni di spesa coperte con ricorso al F.I.O. alimentino il normale funzionamento di leggi di spesa pluriennali le cui disponibilità esaurite (o ritenute non sufficienti) non sono state tempestivamente integrate da legge di spesa ad hoc. In realtà il finanziamento della legge n. 675 del 1977 in materia di riconversione e ristrutturazione industriale, o l'integrazione di fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali finalizzata o complesse azioni di ristrutturazione e rilancio di interi comparti produttivi (siderurgia, chimico, minerario, tessile ...) o la integrazione del Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica, (per citare alcuni esempi di rilievo anche quantitativamente notevole) non sottendono esigenze di manovra di politica economica di breve periodo. Si tratta di interventi strutturali nei quali si esprime e trova sostanza il coordinamento della politica economica di medio periodo affidata, come è noto, a partire dalla seconda metà degli anni settanta, appunto ad una serie di leggi programmatiche di settore. Nel 1982 e nel 1983 la ripartizione del F.I.O., in assenza di una nuova disciplina legislativa dei piani di spesa pluriennali - la cui necessità era posta dalla raggiunta conclusione dell'arco cronologico delle leggi pluriennali previgenti - ha finito per alimentare con flussi annuali l'ulteriore operatività dei meccanismi della programmazione dell'intervento pubblico per settori (nei campi della politica industriale, dell'intervento del Mezzogiorno, della politica agricolo-alimentare, della innovazione e della ricerca scientifica e tecnologica ...).

Attraverso questa via, quindi, la legge finanziaria, con la ripartizione del Fondo Investimenti ed Occupazione assume contenu

ti e caratteristiche di intervento programmatico di medio periodo, ben al di là del disegno del legislatore tracciato dalla legge n. 468 del 1978.

Si deve constatare che, sotto il profilo giuridico-contabile il F.I.O. altro non è se non una voce, generica, di fondo speciale di parte capitale. Tale voce, concorre, dunque, a dar luogo ai saldi-limite (come quello del ricorso al mercato finanziario) posti dalla legge finanziaria stessa. Il carattere ultra-annuale delle decisioni di ripartizione compiute dalla norma sostanziale (contenuta in una diversa legge ordinaria nel 1982 e nella stessa legge finanziaria nel 1983) finisce per aggirare, allo stato attuale della prassi ed in assenza del bilancio pluriennale, l'obbligo di copertura dell'articolo 81 della Costituzione.

Il requisito che lega la previsione del F.I.O. all'esercizio in corso è, comunque, espressamente violato, nel 1983, dall'articolo 18 della legge finanziaria, laddove si provvede al rifinanziamento del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale anche con stanziamenti per gli esercizi dal 1984 al 1987.

5. - Si deve confermare quanto affermato nella passata relazione secondo la quale il rispetto della norma contenuta dall'articolo 27 della legge 468 in materia di oneri a carico del settore pubblico allargato, per quanto attiene alla copertura finanziaria, costituisce una doverosa applicazione dei principi dell'articolo 81 comma quarto.

La complessa manovra che, nel 1982 e nella prima parte del 1983, ha continuato ad avere ad oggetto i grandi comparti della spesa pubblica non statale (finanza regionale e locale, spesa pre-

videnziale, spesa sanitaria) (1) non ha visto l'esperienza legislativa conformarsi a criteri tali da rendere possibile un puntuale riscontro delle valutazioni e previsioni di copertura. Si comprende come la difficoltà delle tecniche di previsione e la distanza, in certa misura fisiologica, fra previsione di competenza e concreti andamenti della gestione possano rendere complessa la quantificazione delle previsioni di spesa e della relativa copertura.

Ma, se si considera il settore così significativo della finanza previdenziale, non può non constatarsi come il perdurante accrescersi del divario fra entrate contributive e spese per prestazioni previdenziali, nonostante gli espliciti obiettivi di contenimento posti a base della manovra legislativa, denunci una tendenza a trascurare, in sede di copertura, il necessario rigore delle previsioni finanziarie ed economiche sottostanti.

6. - La ricerca di rimedi istituzionali e di metodi adeguati in materia di prassi legislativa di spesa, in relazione al fondamentale precetto dell'articolo 81 comma quarto della Costituzione, pone interrogativi non marginali che esigono il rispetto di due esigenze in parte fra loro potenzialmente confliggenti: da un lato il precetto dell'articolo 81 implica osservanza sostanziale, non formalistica, tanto più in fasi strutturali, nelle quali (verosimilmente per un arco di tempo di medio periodo) il sistema della finanza pubblica procede alla ricerca di un percorso di riequilibrio verso il re

(1) Si rinvia per una schematica considerazione di tale legislazione al cap. 1 della parte III dedicato ai problemi di coordinamento della finanza pubblica.

cupero di minori saldi negativi del risparmio pubblico; dall'altro deve tenersi presente, soprattutto da parte di chi è investito di funzioni neutrali di controllo esterno, le responsabilità costituzionali del Governo e del Parlamento che non consentono ingerenze nel merito delle scelte di politica di bilancio che non incidano sui principi costituzionalmente rilevanti.

Muovendosi entro questo ordine di preoccupazioni la Relazione dello scorso anno fissava un criterio che deve essere confermato. La norma dell'articolo 4 ottavo comma della legge n. 468 - secondo la quale "per le nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborso di prestiti . . . la relativa copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigente, esclusivamente nel miglioramento della previsione, per i primi due titoli delle entrate rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente" - non può essere considerata come espressione contingente di un indirizzo di politica economica di una determinata maggioranza parlamentare. Essa esprime, nella presente fase istituzionale ed economica, una lettura del precetto dell'articolo 81 comma quarto tale da rendere costituzionalmente rilevante l'obiettivo del "non peggioramento" del saldo del risparmio pubblico. La violazione della anzidetta norma imporrebbe, quindi, un esame dei profili di legittimità costituzionale della forma di copertura eventualmente adottata in difformità per nuovi o maggiori spese.

I temi esaminati nei precedenti paragrafi, (dell'impiego dei fondi speciali, del nesso fra contrattazione collettiva e legge, dei limiti che riguardano il settore pubblico allargato) sembrano suggerire risposte adeguate sul piano di una ordinata costruzione di una più razionale e trasparente prassi legislativa di spesa.

S tratta di individuare forme adatte ad esprimere in modo for

male, nella stessa clausola di copertura, il percorso logico-economico ed i parametri di riferimento attraverso i quali il legislatore ha inteso assolvere, sul piano del metodo, a quel particolare vincolo, interno alla formazione della legge, disposto dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

In particolare per l'impiego dei fondi speciali è necessario ancorare ad una trasparente indicazione della stessa norma di copertura il riferimento specifico all'accantonamento cui si attinge, ponendo in evidenza l'eventuale diversa utilizzazione degli accantonamenti originari. Come si è detto tale criterio è generalmente disatteso dalla attuale prassi legislativa.

Ancora in materia di fondi speciali si deve dare rilievo, laddove si tratti di spese in conto capitale pluriennale, alla proiezione pluriennale delle specifiche voci di accantonamento cui si fa ricorso. Nella prassi adottata in questi anni il bilancio triennale reca una proiezione aggregata dei fondi speciali. Una proiezione analitica delle voci che concorrono a determinare il totale è recata, a titolo conoscitivo nella relazione ministeriale premessa alla nota di variazione che fornisce il quadro d'assise del bilancio dopo l'approvazione della legge finanziaria. Si deve ritenere utile, per vincolare a parametri certi le clausole legislative di spesa, l'introduzione di tale proiezione triennale all'interno della decisione di bilancio approvata dal Parlamento.

Per la spesa di parte corrente e per quella (in gran parte rientrando sotto il profilo contabile all'interno della spesa corrente) destinata agli enti del settore pubblico allargato sembra prevalere un profilo di metodo. E' necessario che tutti gli elementi di valutazione dei costi "a regime" delle nuove iniziative di spesa, vengano posti in evidenza; gli elementi di stima-previ-

sione delle spese devono riferirsi analiticamente ad ogni singola disposizione suscettibile di produrre oneri, sia a carico del bilancio statale, sia a carico dei bilanci degli enti pubblici compresi nel settore pubblico allargato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stampe n. 1

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1982

E n e r i d e n o m i n a z i o n i (a)	Oneri indicati (in milioni)	
	Annuo (b)	Complessivo (c)
Legge 22.12.1981, n. 794 - Contributo ordinario a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Savona.(1980)	2.000	
Legge 22.12.1981, n. 797 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979 - dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.(1981)	6.900 ⁽¹⁾	613.000
Legge 22 dicembre 1981, n. 798 - Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.(1980)		
Legge 31 dicembre 1981, n. 828 - Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 1980.		8.500 n.q.
Legge 11.1.1982, n. 2 - Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Eugenio Montale.		1.500.000
Legge 15.1.1982, n. 3 - Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16.11.1981 n. 646 concernente differimento del termine di validità delle norme sulle fiscalizzazioni degli oneri sociali.(1981)		26.000
Legge 22.1.1982, n. 6 - Proroga fino al 30.6.1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6.6.1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6.8.1981 n. 432.		1.300.000
Decreto legge 26.11.1981, n. 679 - Convertito nella legge 26.1.1982 n. 13 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.		16.000
Legge 25.1.1982, n. 16 - Autorizzazione di spesa per la costruzione di immobili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Riyadh e New Delhi.		
Decreto legge 20.11.1981, n. 694 - Convertito nella legge 29.1.1982, n. 19 - Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccharifero.(1981)	258.000	
Legge 28.1.1982, n. 20 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione CEE-ACP firmata a Lome il 31.10.1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'accordo relativo ai prodotti di competenza delle Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonché dell'accordo che modifica l'accordo interno del 20.11.1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità firmati a Lussemburgo il 4.11.1980 e a Bruxelles il 16.12.1980.	13.000	
D.P.R. 5.1.1982, n. 23 - Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.	n.q.	15.000
Legge 3.2.1982, n. 27 - Consolidamento della torre di Pisa.(1982-1985)		
Legge 3.2.1982, n. 28 - Indennità di rischio per operatori subacquei.	902	

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1982.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'ammata stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1982

E n e r i d e n o m i n o z i o n i (a)	Oneri indicati (in milioni)	
	Annuo (b)	Complessivo (c)
Legge 9.2.1982, n. 32 - Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.	17.000	20.000(2)
Legge 9.2.1982, n. 33 - Aumento del ruolo organico dei segretari giudiziari (qualifica funzionale) (VI).	1.000	111.201
Legge 3.2.1982, n. 35 - AdeSIONE all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4.10.1983 nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione (1981-1985)	63.080	1.560.000
Legge 9.2.1982, n. 37 - Provvedimenti a favore dei circhi equestri. (1981)	118.000	208.040(3)
Legge 17.2.1982, n. 41 - Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (1981-1983)		4.000.000
Legge 17.2.1982, n. 43 - Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo.		40.000
Legge 22.2.1982, n. 44 - Agevolazioni ai turisti stranieri.		60
Legge 17.2.1982, n. 46 - Interventi per i settori dell'economia di rilevanza. (1981-1983)		1.000(4)
Legge 23.2.1982, n. 48 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1982-1986)		
Legge 23.2.1982, n. 49 - Soppressione e messa in liquidazione del Comitato Interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) (1981)		
Legge 23.2.1982, n. 50 - Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione. (1981)	600	
Decreto legge 22.12.1981, n. 786 - Convertito nella legge 26.2.1982, n. 51 - Disposizioni in materia di finanza locale.		
Decreto legge 22.12.1981, n. 789 - Convertito nella legge 26.2.1982, n. 53 - Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica, 24.7.1977 n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale. (1982-1983)		
Decreto legge 22.12.1981, n. 791 - Convertito nella legge 26.2.1982, n. 54 - Disposizioni in materia previdenziale.		
Decreto legge 30.12.1981, n. 801 - Convertito nella legge 5.3.1982, n. 62 - Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dell'inquinamento.	5.385.000	800.000
Legge 4.3.1982, n. 65 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dello accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Azienda medesima. (1981-1982)		200
Legge 4.3.1982, n. 66 - Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (1982-1984)		40.800
Legge 4.3.1982, n. 68 - Trattamento giuridico ed economico dei capellanti dagli istituti di prevenzione e di pena. (1981)	1.414(5)	73.350

(a) Fre parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1982.
 (b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Scienze n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicato nel 1982

E s t r e m i e d e n o m i n e z i o n i (a)	Oneri indicate (in miliardi)	
	Annuo (b)	Complessivo (c)
Legge 10.3.1982, n. 71 - Provvedimenti a favore delle facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Pisa. (1981-1982)		2.058
Legge 18.3.1982, n. 85 - Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-84.		2.890.000
Legge 18.3.1982, n. 88 - Incremento del contributo statale a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. (1981)	800	
Legge 18.3.1982, n. 90 - Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. (1982-1984)		440.000
Decreto legge 23.1.1982, n. 9 - Convertito nella legge 25.3.1982, n. 94 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.		495.000 (6)
Legge 31.3.1982, n. 119 - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30.1.1979 concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3.4.1979, n. 95.		25.000
Legge 10.3.1982, n. 127 - Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe firmate a Garching, presso Monaco il 14.5.1981 e a Roma il 28.8.1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe con protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5.10.1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed ad immunità dell'organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12.7.1974. (1981)		
D.P.R. 10.3.1982, n. 149 - Attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.	3.800	
Legge 14.6.1982, n. 159 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1979 sulle gomme naturali con allegati, adottato a Ginevra il 6.10.1979.	2.000	n.q.
Legge 14.4.1982, n. 167 - Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana - con sede in Roma. (1981-1983)		450
Legge 22.4.1982, n. 168 - Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.		50.000
Legge 6.4.1982, n. 183 - Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmate a Belgrado il 12.3. ed il 27.6.1980 relativo alla proroga al 31.12.1980 dell'accordo sulla pesca firmato il 15.6.1973. (1981)	800 (7)	

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, le date dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1982.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi, l'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scanti oneri di bilancio pubblicato nel 1982

E s t r o m i o d o n o m i n a z i o n i (a)	Onere indisteso (in miliardi)	Completivo (c)
	Annuo (b)	
Legge 27.4.1982, n. 186 - Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.	13.000 (8)	n.q.
Decreto Legge 27.2.1982, n. 57 - Convertito nella legge 29.4.1982 n. 187 - Disciplina per la gestione straleto dell'attività del commissario per le zone terremotate delle Campania e della Basilicata.	4.319	n.q.
Legge 26.4.1982, n. 215 - Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operai qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria.	13.500	n.q.
Legge 30.4.1982, n. 220 - Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.	65.000	n.q.
Legge 6.5.1982, n. 221 - Norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.	550	5.890.000
Legge 6.5.1982, n. 225 - Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del Senatore Ferruccio Parrì.	n.q.	1.000
Decreto Legge 12.3.1982, n. 69 - Convertito nella legge 12.5.1982 n. 231 - Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico.(1982-1992)	n.q.	1.600 (9)
D.P.R. 29.4.1982, n. 240 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti.	n.q.	2.000 (10)
Legge 10.5.1982, n. 251 - Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	n.q.	2.500
D.P.R. 7.9.1981 - Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 100/76(1981-1983)	n.q.	3.276.000
D.P.R. 7.9.1981 - Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 353/77.(1981)	n.q.	n.q.
D.P.R. 7.9.1981 - Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 1852/78 e successive proroghe.(1981)	n.q.	n.q.
Legge 20.5.1982, n. 266 - Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica - ISPE per gli anni 1981 e 1982.	n.q.	n.q.
Decreto Legge 24.3.1982, n. 91 - Convertito nella legge 21.5.1982 n. 267 - Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori.	n.q.	n.q.
Legge 20.5.1982, n. 270 - Revisione delle discipline del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.	n.q.	n.q.
Legge 10.5.1982, n. 271 - Disciplina dell'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenimento già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974 n. 386.	31.200	n.q.
	1.000	n.q.

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1982.
 (b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicato nel 1982

E s t r o m i e d o n o m i n a z i o n i (a)	Oneri indicate (in miliardi)	
	Annuo (b)	complessivo (c)
Legge 18.5.1982, n. 301 - Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.	80	n.q.
Legge 25.5.1982, n. 302 - Disposizioni sull'imposta di congruo in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali.		200.000
Decreto legge 2.4.1982, n. 129 - Convertito nella legge 29.5.1982 n. 303 - Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21.3.1981.		878.000 ⁽¹¹⁾
Legge 29.5.1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. (1981-1983)	9.280	
Legge 7.6.1982, n. 321 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo concernente l'aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e dell'indennità di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso.	n.q.	
D.P.R. 24.4.1982, n. 335 - Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.	n.q.	
D.P.R. 24.4.1982, n. 336 - Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.	n.q.	
D.P.R. 24.4.1982, n. 337 - Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.	n.q.	
D.P.R. 24.4.1982, n. 338 - Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.	n.q.	
D.P.R. 24.4.1982, n. 339 - Passaggio del personale non idoneo all'espatrio dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.	n.q.	
D.P.R. 24.4.1982, n. 340 - Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno.	n.q.	
D.P.R. 24.4.1982, n. 341 - Istituzione dell'Istituto superiore di polizia.	n.q.	
Legge 8.6.1982, n. 343 - Finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il triennio 1981-1983.	n.q.	2.000 ⁽¹²⁾
Legge 10.6.1982, n. 355 - Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976.	n.q.	
Legge 10.6.1982, n. 361 - Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.	48.000 ⁽¹³⁾	454
D.P.R. 7.6.1982, n. 366 - Aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e dell'indennità oraria di volo per gli elicotteristi appartenenti al medesimo corpo, con decorrenza 1.1.1982.	9.280	

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1982.
 (b) Per i soli oneri continuativi, secondo la modalità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicato nel 1982

E n e r i d e n o m i n a t i (a)	Onere indicato (in milioni)	Complessive (g)
	Annuo (b)	
D.P.R. 30.3.1982, n. 382 - Regolamentazione dei rapporti finanziari fra la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'Interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.	n.q.	
Legge 1.7.1982 n. 426 - Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.	624.000	160.000
Legge 5.7.1982, n. 441 - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.	n.q.	50
Decreto legge 14.5.1982, n. 256 - Convertito nella Legge n. 442 del 16.7.1982 - Provvedimenti urgenti in favore del settore alluminio del gruppo EFIM - N.C.S.	400	
Legge 15.7.1982, n. 446 - Spedizione di pacchi postali diretti in Polonia.		
Legge 20.7.1982, n. 464 - Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria e richiesta a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi promozionali, manifestazioni e premio a sorte.		335.000
Legge 22.7.1982, n. 467 - Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981 - 1983 e trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.		3.600
Legge 22.7.1982, n. 473 - Autorizzazione di spese per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero. (1982-1987)	3.000	7.782.300 ⁽¹⁴⁾
Legge 2.8.1982, n. 512 - Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.		
Legge 7.8.1982, n. 526 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia. (1982-1984)	10.000	
Legge 2.8.1982, n. 528 - Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.		139.300
Decreto legge 12.6.1982, n. 350 - Convertito nella legge 7.8.1982 n. 530 - Stanziamento a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'art. 5 del decreto legge 31.7.1981 n. 414 convertito, con modificazioni, nella legge 2.10.1981 n. 544.		380.000
Legge 12.8.1982, n. 531 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.		3.990.000
Decreto legge 30.6.1982, n. 389 - Convertito nella legge 12.8.1982 n. 546 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.		60
Legge 10.7.1982, n. 558 - Accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'art. XI della convenzione di Washington del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottato a Bonn il 22.6.1979. (1980-1982)		

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1982.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicato nel 1982

E s t r o m i o d e n o m i n e z i o n i (a)	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (b)	Complessivo (c)
Legge 10.7.1982, n. 563 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle zone costiere, firmato a Roma il 6.3.1979.	80	27.200
Legge 12.8.1982, n. 568 - Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari. (1982-1984)	783	
Legge 12.8.1982, n. 569 - Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1.4.1981, n. 121.	450	
Legge 12.8.1982, n. 570 - Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1.8.1978 n. 437.	n.q.	13.000
Legge 12.8.1982, n. 576 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.		90.000
Legge 14.8.1982, n. 590 - Istituzione di nuove università.		990.000
Legge 14.8.1982, n. 598 - Provvidenze a favore della riparazione navale. (1982-1983)		10.000
Legge 14.8.1982, n. 599 - Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale. (1982-1983)		
Legge 14.8.1982, n. 600 - Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinate alle costruzioni di nuove unità.		
Legge 25.8.1982, n. 604 - Revisione delle discipline sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri.	15.080 (15)	
Legge 27.9.1982, n. 683 - Elevezione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982.		1.650.000
Decreto legge 29.7.1982, n. 482 - convertito nella legge 27.9.1982, n. 684 - Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28.11.1980 n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'art. 1 della medesima legge.	n.q.	40.000
Decreto legge 6.9.1982, n. 629 - Convertito nella legge 12.10.1982 n. 726 - Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.		
D.P.R. 7.8.1982, n. 735 - Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale dello Stato incaricato dei controlli sui consumi pronostici e sulle manifestazioni a premio e di sorta.	400	330.000 (16)
Legge 6.10.1982, n. 752 - Norme per l'attuazione delle politiche minerarie. (1982-1986)		
Legge 25.10.1982, n. 795 - Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari.	355	

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1982.
 (b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica esercizi di limiti d'impegno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicate nel 1982

E s t r o m i e d e n o m i n e z i o n i (a)	Oneri indicati (in milioni)	
	Annuo (b)	Complessivo (c)
D.P.R. 12.8.1982, n. 798 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.		1.000
Decreto legge 27.9.1982, n. 686 - Convertito nella legge 8.11.1982 n. 820 - Norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano.		6.000
Legge 8.11.1982, n. 821 - Interventi per i danni causati dalla siccità in Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.		150.000
Legge 11.11.1982, n. 828 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (1982-2002)		285.000
Legge 11.11.1982, n. 861 - Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.	6.500 (17)	
Legge 11.11.1982, n. 862 - Estensione al personale degli archivi notarili delle disposizioni contenute nello art. 168 della legge 11.7.1982 n. 312.		926
Legge 11.11.1982, n. 863 - Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'art. 6 della legge 22.12.1973 n. 825 in data posteriore al 30.4.1979.	20 (18)	
Decreto legge 27.9.1982, n. 681 - Convertito nella legge 20.11.1982 n. 869 - Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato. (1982-1983)		110.000
Decreto legge 30.9.1982, n. 688 - Convertito nella legge 27.11.1982 n. 873 - Misure urgenti in materia di entrate fiscali. (1983-1987)		1.490.000 (19)
Decreto legge 1.10.1982, n. 694 - Convertito nella legge 29.11.1982 n. 881 - Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30.11.1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale.		2.660.000
Legge 29.11.1982, n. 883 - Conversione nella legge con modificazioni del decreto legge 1.10.1982 n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.		n.q.
Decreto legge 1.10.1982, n. 697 - Convertito nella legge 29.11.1982 n. 887 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto di regime fiscale dalle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale. (1982-1991)		502.000
Decreto legge 21.10.1982, n. 769 - Convertito nella legge 3.12.1982 n. 902 - Disposizioni urgenti in materia di commercio estero.	108.000	

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1982.

(b) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Elenco n. 1

Leggi recenti oneri di bilancio pubblicato nel 1982

E s t r o m i e d e n o m i n a z i o n i (a)	Onere indicato (in miliardi)	
	Annuo (b)	Complessivo (c)
D.P.R. 3.11.1982, n. 905 - Corresponsione di miglioramenti economici al personale di ricerca e di sperimentazione.		n.q.
Legge 3.12.1982, n. 912 - Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1981 per la sesta proroga della convenzione sull'aiuto alimentare dal 1980, aperti alla firma a Washington il 24.3.1981.	19.500	
Decreto Legge 25.10.1982, n. 796 - Convertito nella legge 9.12.1982 n. 918 - Interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.	n.q.	
Decreto Legge 12.11.1982, n. 829 - Convertito nella legge 23.12.1982 n. 938 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. (1983)		80.000 (20)
Legge 28.12.1982, n. 948 - Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionale - stico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.	1.765	

(a) Fra parentesi, dopo la denominazione, la durata dell'onere e l'eventuale decorrenza diversa dal 1982.
 (b) Per i soli oneri continuativi, secondo — stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (c) A carico di uno o più esercizi. L'asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

N O T E

- 1) L'importo degli anni successivi è di 7.000 milioni
- 2) Con copertura finanziaria dell'es. 81.
- 3) Una parte della copertura (52.000 milioni) è a carico dell'es. precedente.
- 4) L'onere e la copertura riguardano il 1981.
- 5) L'onere e la copertura riguardano il 1981.
- 6) Di cui 225 miliardi sono limite d'impegno.
- 7) L'onere e la copertura riguardano il 1981.
- 8) Per il 1982 l'onere è di 7.000 milioni.
- 9) L'onere e la copertura si riferiscono al 1981.
- 10) L'onere e la copertura si riferiscono al 1981.
- 11) Di cui 300 miliardi sono limite d'impegno.
- 12) La copertura finanziaria è a carico del 1981.
- 13) per il 1981-82 l'onere è coperto interamente con gli stanziamenti dell'81 e 44 miliardi sono limite d'impegno.
- 14) Di cui un limite d'impegno trentennale di 4.000 milioni ed uno triennale per 1 miliardo.
- 15) L'importo annuo per gli esercizi successivi è di 51.600 milioni.
- 16) Sono anche autorizzati 4 limiti d'impegno quindicennali di 1 miliardo per il 1983 e di 3 miliardi dall'84 all'86.
- 17) Per il 1982 l'onere è di 1.650 milioni.
- 18) Per il 1982 l'onere è di 20 milioni.
- 19) L'onere e la copertura si riferiscono al 1983.
- 20) L'onere finanziario riguarda il 1983.

Elenco n. 2

Leggi intervenute nell'anno 82 con copertura a carico dei fondi globali dello stesso anno, finanziate con accantonamenti destinati ad altre finalità (con l'indicazione degli accantonamenti utilizzati)

L. 14.4.82 n. 159

"Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, adottato a Ginevra il 6.10.79".

Utilizzano parzialmente la voce:

"Finanziamento dei partiti politici"

2.000.000.000

L. 12.8.82 n. 568

"Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari".

Utilizzando parzialmente la voce:

"Finanziamento dei partiti politici"

8.160.000.000

L.23.12.82 n. 938

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali".

Utilizzando per la voce:

"Interventi in favore del settore della grande viabilità"

75.000.000.000

e utilizzando per la voce:

"Razionalizzazione della rete distributiva"

5.000.000.000

Elenco n. 3

Oneri del 1982 con copertura finanziaria riguardante totalmente o parzialmente l'esercizio 1981.

L. 9.2.82 n. 32

"Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso"

1981 - 20.000.000.000

L.17.2.82 n. 43

"Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo"

(dal Fondo speciale, cap. 6856)

1981 - 52.000.000.000

1982 - 217.200.000.000

L. 8.6.82 n.343

"Finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il triennio 81-83"

(dal Fondo speciale cap. 6856)

1981 - 2.000.000.000

L.10.6.82 n.361

"Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale"

(dal Fondo speciale cap. 9001)

1981 - 48.000.000.000

Elenco n. 4

**Leggi di spesa con copertura finanziaria
generica sul fondo speciale di parte corrente
(capitolo 6856)**

segue 4

- L. 22.12.81 n. 794 "Contributo ordinario a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Savona".
- L. 22.12.81 n. 797 "Copertura finanziaria del D.P.R. di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979 - dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle P.P. e T.T. e della Azienda di Stato per i servizi telefonici.
- L. 22.12.81 n. 798 "Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova".
- L. 31.12.81 n. 828 "Assegnazione alla comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 1980.
- L. 22. 1.82 n. 6 "Proroga fino al 30.6.82 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal D.L. 6.6.81 n. 283, convertito con modificazioni nella L. 6.8.81 n. 432.
- L. 3. 2.82 n. 28 "Indennità di rischio per operatori subacquei
- L. 9. 2.82 n. 37 Provvedimenti a favore dei circhi equestri
- L. 23. 2.82 n. 49 Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (si riferisce al 1981).
- L. 23. 2.82 n. 50 Concessione di un contributo straordinario in favore dell'istituto nazionale della nutrizione (si riferisce al 1981).

segue 4

- L. 4. 3.82 n. 66 Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- L. 18. 3.82 n. 88 Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
- L. 18. 3.82 n. 90 Misure finanziarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- L. 10. 3.82 n. 127 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'organizzazione europea per le ricerche astronomiche (si riferisce al 1981).
- L. 14. 4.82 n. 167 Concessione di un contributo al servizio sociale internazionale -sezione italiana- con sede in Roma
- L. 6. 4.82 n. 183 Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa in Jugoslavia. (si riferisce al 1981).
- L. 27. 4.82 n. 186 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
- L. 21. 5.82 n. 267 Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori.
- L. 20. 5.82 n. 270 Previsione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

segue 4

- L. 10. 5.82 n. 271 Disciplina dell'assunzione da parte della
Avvocatura dello Stato, del contenzioso di
competenza delle gestioni di liquidazione
degli enti mutualistici soppressi e posti
in liquidazione con l. 17.8.1974 n.386
- L. 18. 5.82 n. 301 Norme a tutela del personale militare in
servizio per conto dell'ONU in zone di in-
tervento.
- L. 8. 6.82 n. 343 Finanziamento del piano di azione per il
mediterraneo per il triennio 1981 - 1983.
- L. 10. 7.82 n. 558 Accettazione ed esecuzione dell'emendamen-
to al paragrafo 3 dell'articolo della con-
venzione di Washington 3.3.73 sul commer-
cio internazionale delle specie animali e
vegetali in via d'estinzione, adottato a
Bonn il 22.6 1979.
- L. 10. 7.82 n. 563 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coo-
perazione fra le Repubblica italiana e la
Repubblica greca sulla protezione dell'am-
biente marino del mare ionio e delle zone
costiere firmato a Roma il 6.3.79
- L. 12. 8.82 n. 570 Pensioni privilegiate spettanti ai super-
stiti dei magistrati caduti nell'adempimen-
to del dovere di cui alla legge 1.8.78 n.437
- L. 8.11.82 n. 820 Norme in materia di trattamento economico
del personale facente parte della forza
militare italiana impiegata in Libano.
- L. 20.11.82 n. 869 Adeguamento provvisorio del trattamento e
conomico dei dirigenti delle Amministratio-
ni della Stato ad ordinamento autonomo e
del personale ad essi collegato.
- L. 29.11.82 n. 881 Proroga della fiscalizzazione degli oneri
sociali fino al 30.11.82 e misure per il
contenimento del disavanzo del settore pre-
videnziale.

Elenco n. 5

**Leggi di spesa con copertura finanziaria
generica sul fondo speciale in conto capitale
(capitolo 9001)**

segue 5

- L. 26. 1.82 n. 13 Durato dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
- L. 25. 1.82 n. 18 Autorizzazione di spesa per la costruzione di immobili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Riyadh e a New Delhi.
- L. 3. 2.82 n. 27 Consolidamento della torre di Pisa
- L. 3. 2.82 n. 35 Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo adottato a Kahtoum il 4.8.63, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione.
- L. 17. 2.82 n. 41 Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
- L. 23. 2.82 n. 48 Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
- L. 18. 3.82 n. 85 Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984
- L. 25. 3.82 n. 94 Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.
- L. 10. 6.82 n. 361 Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
- L. 22. 7.82 n. 473 Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.
- L. 12. 8.82 n. 531 Piano decennale per la viabilità di grande comunione e misure di riassetto del settore autostradale.
- L. 12. 8.82 n. 546 Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

segue 5

- L. 6.10.82 n. 752 Norme per l'attuazione della politica mine
raria.
- L. 29.11.82 n. 887 Disposizioni in materia di imposta sul va
lore aggiunto di regime fiscale della ma-
nifestazioni sportive e cinematografiche e
di riordinamento della distribuzione com-
merciale.

Elenco n. 6

**Leggi di spesa coperte con accantonamenti
a carico dei fondi speciali solo per il primo esercizio**

- Tabella A** Fondo speciale di parte corrente
- Tabella B** Fondo speciale di parte corrente (pubblico impiego)
- Tabella C** Fondo speciale di parte corrente (pubblico impiego)
- Polizia -
- Tabella D** Fondo speciale in conto capitale

Tabella A

- L. 22.12.81 n. 794 Contributo ordinario a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Savona.
- L. 22.12.81 n. 798 Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova.
- L. 31.12.81 n. 828 Assegnazione alla comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 1980.
- L. 9. 2.82 n. 37 Provvedimenti a favore dei circhi equestri
- L. 17. 2.82 n. 43 Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo.
- L. 22. 2.82 n. 44 Agevolazioni ai turisti stranieri.
- L. 18. 3.82 n. 90 Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- D.L. 23.1.82 n.9 convertito nella legge 25.3.82 n. 94
Norme per l'edilizia residenziale e previdenziale in materia di sfratti.
- L. 20. 5.82 n. 266 Concessione di un contributo straordinario all'istituto di studi per la programmazione economica ISPE per gli anni 1981 e 1982
- D.L. 24.3.82 n. 91 convertito nella legge 21.5.82 n.267
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 e estensione ad altri settori.
- L. 2. 8.82 n. 528 Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.

Tabella B

L. 22.12.81	n. 797	"Copertura finanziaria del D.P.R. di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 79 - dicembre 81 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle PPe TT e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
L. 5.1.82	n. 33	"Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
L. 3.2.82	n. 28	"Indennità di rischio per operatori subacquei".
L. 4.3.82	n. 65	"Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Azienda medesima".
D.P.R. 10.3.82	n.149	"Attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".
L. 4.3.82	n. 68	"Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena".
L. 26.4.82	n.215	"Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operai qualificate con qualifica di vigilatrice".
L. 4.3.82	n. 66	"Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco".
L. 27.4.82	n.186	"Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribu-

segue tab. B

nali Amministrativi regionali.

- L. 20. 5.82 n. 270 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozioni di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario-esistente.
- L. 7. 6.82 n. 321 Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo concernente l'aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e dell'indennità di volo per gli elicotteristi appartenenti al corpo stesso.
- L. 1. 7.82 n. 426 Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tabella C

- L. 12. 8.82 n. 569 Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifici che relative ai livelli retributivi di all cune qualifiche e all'art. 79 della L. 1.4.81.
- D.P.R. 24.4.82 n.335 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
- D.P.R. 24.4.82 n.336 Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia
- D.P.R. 24.4.82 n.337 Ordinamento del personale di Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.
- D.P.R. 24.4.82 n.338 Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
- D.P.R. 24.4.82 n.340 Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno.
- D.P.R. 24.4.82 n.341 Istituzione dell'Istituto superiore di polizia.
- L. 25. 8.82 n. 604 Previsione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri.

Tabella D

- D.L. 26.11.81 n.679 convertito nella legge 26.1.82**
Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
- L. 3. 2.82 n. 35** Adesione dell'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4.10.1963 nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione
- L. 17. 2.82 n. 41** Piano per la relazzazione e lo sviluppo della pesca marittima
- L. 17. 2.82 n. 46** Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
- L. 23. 2.82 n. 48** Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo
- D.P.R. convertito nella legge 26.2.82**
Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del D.P.R. 24.7.77 n. 616 ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.
- L. 18. 3.82 n. 85** Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980 - 1984
- L. 8. 6.82 n. 343** Finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il triennio 1981-1983
- L. 10. 6.82 n. 361** Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale
- L. 22. 7.82 n. 473** Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

segue tab. D

- L. 12. 8.82 n. 531 Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.
- D.L. 30.6.82 n.389 convertito nella legge 12.8.82 n.546 Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
- L. 12. 8.82 n. 568 Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari.
- L. 6.10.82 n. 752 Norme per l'attuazione della politica mineraria

Elenco n. 7

**Elenco dei decreti legge relativi
alla manovra di politica economica
per il 1983.
Luglio 1982 - Maggio 1983**

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I Governo Spadolini

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	Note
D.L. 10 luglio 1982 n.429 "Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e del valore aggiunto e per agevolare la deflazione delle pendenze in materia tributaria"	Eliminazione della pregiudiziale tributaria - introduzione della dichiarazione integrativa - definizione delle pendenze in caso.	Convertito con modi fiche nella l. 516 del 1982	
D.L. 10 luglio 1982 n.430 "Disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimento dei prodotti petroliferi di imposte dirette e di imposte sul IVA e relative sanzioni"	Modalità del prelievo fiscale sui prodotti petroliferi (abduzione depositi in regime SIF) - aggi esatto. riali - sanzioni amministrative in materia di imposte indirette.	Respinto per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza della I Commissione Affari Costituzionali Camera.	In parte reiterato
D.L. 31 luglio 1982 n.486 "Misure urgenti in materia di entrate fiscali"	Aumento dell'aliquota d'imposta sui prodotti petroliferi. Aumento imposta birra e banane - Elevezione del 5% della ritenuta d'acconto sui redditi da lavoro autonomo. Aumento del versamento delle entrate tributarie percepite da istituti ed aziende di credito. Aumento aliquota imposta reddito persone fisiche. Sanatoria infrazioni edilizie minori. Ristrutturazione amministrazione finanziaria.	Decaduto per decorrenza dei termini	Reiterato

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	Note
D.L. 2 agosto 1982 n.492 "Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali"	Proroga della fiscalizzazione (fino al 31/12/82) ed estensione del beneficio al settore dell'autotrasporto ed alle imprese artigianali.	Decaduto per decorrenza dei termini	Reiterato
D.L. 2 agosto 1982 n.493 "Misure per il disavanzo del settore previdenziale"	Aumento delle aliquote di contributi dovuti alla CIG, dei contributi malattia e maternità dovuti dal datore di lavoro. Modifica regime riscatto periodo legale corso di laurea.	Decaduto per decorrenza dei termini	Reiterato
D.L. 4 agosto 1982 n.495 "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e riordino della distribuzione commerciale"	Modifica aliquote IVA su alcuni prodotti - Modifica imposte sugli spettacoli - sospensione rilascio autorizzazioni aperture nuovi esercizi di vendita al dettaglio nei comuni con più di 300.000 - ecc.	Decaduto per decorrenza dei termini	Reiterato

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di Governo Spadolini

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	N.
D.L. 30 settembre 1982 n.688	vedi d.l. 430 del 1982 e d.l. 486 del 1982	Convertito con modificazioni nella legge n. 873 del 1982	Riproduce con alcune modifiche il testo del d.l. 486 del 1982 ed una parte del d.l. 430 del 1982 in materia di depositi di oli minerali, aggrigatori esattoriali, movimentazione dei prodotti petroliferi.
D.L. 1 ottobre 1982 n. 694 "Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale"	vedi d.l. n.492 del 1982 (rispetto al quale la proroga è spostata al novembre 82) e d.l. n. 493 del 1982.	Convertito con modificazioni nella legge n. 881 del 1982	Accorpa in un unico testo i due decreti decaduti n.492 e 493 del 1982.
D.L. 1 ottobre 1982 n.697 "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale"	Il testo, oltre ad alcune disposizioni relative all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per trasporto di prodotti agricoli ed ittici ed ad altre disposizioni sanzionatorie in materia di IVA, ripete il testo del d.l. 495 del 1982.	Convertito con modificazioni nella legge n. 887 del 1982	Reitera d.l. n. 495 del 1982

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	Note
D.L. 21 ottobre 1982 n.767 "Modalità di pagamento ai Comuni ed alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982"	Il decreto disciplinare, in relazione alle disponibilità di cassa, le modalità per il pagamento dei contributi erariali dovuti a gli enti locali come quota rata trimestrale per il 1982 e dei contributi integrativi ancora dovuti per il 1981.	Convertito con modificazioni nella legge n. 914 del 1982	
D.L. 30 novembre 1982 n.878 "Proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 dalle disposizioni contenute nel d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982 n.516, per agevolare la definizione delle perdenze tributarie"	Proroga al 15 dicembre 1982 dei termini previsti dal d.l. n.429 del 1982.	Convertito nella legge n. 15 del 1983.	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vº Governo Fanfani	Contenuto	Stato dell'iter	Note
Estremi del decreto	<p>D.L. 15 dicembre 1982 n. 916</p> <p>“Ulteriore differimento dei termini previsti dal d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito con modificazioni nella legge 7 maggio 1982 n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1981 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria”</p>	<p>Convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 1983</p>	
<p>D.L. 21 dicembre 1982 n. 923</p> <p>“Provvedimenti urgenti in materia di entrate fiscali”</p>	<p>Il decreto conferma per l'anno finanziario 1983:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisizione dell'erario e l'aliquota del 57 per cento ILOR; - aumento 80 per cento rispetto al 1980 delle tasse di circolazione; - elevazione al 92 per cento della misura del versamento d'acconto delle imposte sui redditi 	<p>Convertito con modificazioni nella legge n. 29 del 1983.</p>	<p>Riproduce l'articolo 2 del finanziaria per il 1983.</p>
<p>D.L. 22 dicembre 1982 n. 925</p> <p>“Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi”</p>	<p>Il decreto prevede l'aumento della aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine sulla benzina. Ciò al fine di mantenere inalterato il prezzo al consumo, dequizzando all'erario l'ammontare della riduzione che si sarebbe determinato a seguito della contrazione verificata nel prezzo medio comunitario.</p>	<p>Convertito nella legge n. 30 del 1983</p>	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	Note
D.L. 30 dicembre 1982 n.952 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"	<p>Il decreto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumento imposta soggiorno - aumento imposta occupazione aree pubbliche e pubblicità - Istituzione addizionale consumo energia elettrica -Aumento tasse concessioni comunali e regionali - Migliorazione canone legge Merli - Facoltà di istituire da parte dei comuni una sovralimposta sul reddito dei fabbricati. 	Decaduto per decorrenza dei termini	Reiterato
D.L. 30 dicembre 1982 n.953 "Misure in materia tributaria"	<p>Il decreto dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivalutazione dei coefficienti catastali relativi ai redditi di terreni, fabbricati ed agrari ai fini dell'IRPEG, IRPEF, ILOR per il periodo d'imposta 1982. - Abolizione della detrazione forfettaria per costi non documentati ed aumento percentuale per determinazione reddito imponibile da lavoro autonomo e imprese minori ai fini dell'IRPEF. - Ritenute d'acconto IRPEF o IRPEG 10 per cento su provvigioni inerenti a intermediazioni commerciali. - Conferma per il 1983 delle detrazioni correttive del fiscal-drag. - Modifica del regime delle detrazioni IVA. - Aumento imposta sostitutiva di registro ipotecario e catastale. 	Convertito con modificazioni nella legge n. 53 del 1983.	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	Note
<p>D.L. 10 gennaio 1983 n.1 "Misure per il contenimento della spesa del settore pubblico"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento aliquote imposta assicurazioni private. - Aumento tasse speciali sui contratti di borsa. - Aumento sovrattassa annua motori diesel. - Aumento tasse sulle concessioni governative. - Anticipo pagamento INVM decennale per società, enti e associazioni. - Istituzione e disciplina di un'imposta erariale di consumo sugli articoli di cine-foto-ottica, registrazione, trasmissione ecc. - Trasformazione della tassa di circolazione autoveicoli in tassa sulla proprietà. 		
<p>D.L. 10 gennaio 1983 n.1 "Misure per il contenimento della spesa del settore pubblico"</p>	<p>Il decreto rende permanente la norma contenuta nella legge n.526 del 1982 che rendeva infruttiferi per il 1982 i conti correnti degli enti pubblici aperti presso la tesoreria e le contabilità speciali dei Comuni e delle Provincie aperti presso le tesorerie provinciali. L'autorizzazione di 500 miliardi per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria prevista una tantum per l'anno 1983 dal d.l. 688 del 1982 viene ripartita in 310 miliardi nel 1983 e 190 miliardi nel 1984 nell'intento di contenere la spesa pubblica, inoltre il decreto prevede alcune limitazioni nell'ambito del settore della pubblica istruzione.</p>	<p>decaduto per decorrenza dei termini.</p>	<p>Reiterato</p>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	Note
D.L. 10 gennaio 1983 n.2 "Misure urgenti in materia sanitaria"	Modifica tickets medicinali e analisi cliniche. Istituzione tickets per ogni ricetta.	Decaduto per decorrenza dei termini	Reiterato
D.L. 10 gennaio 1983 n.3 "Misure urgenti in materia previdenziale"	Erogazione indennità malattia e maternità in relazione al lavoro prestato nei dodici mesi precedenti. Esclusione del riadeguamento al minimo delle pensioni di coloro con reddito superiore al doppio del minimo. Fissazione minimo contributo per accreditamento settimana assicurativa. Recupero evasione contributi	Decaduto per decorrenza dei termini	
D.L. 10 gennaio 1983 n.4 "Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazioni delle relative aliquote di imposta di fabbricazione e disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"	-Aumento imposizione per gli apparecchi di accensione. -Estensione dell'Amministrazione Monopoli di Stato della disciplina della reggenza di uffici già stabiliti per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze. -Inasprimento sanzioni per violazione delle norme di divieto di pubblicità dei prodotti adottati da fumo.	Convertito con modificazioni nella legge n. 52 del 1983.	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	Note
D.L. 12 gennaio 1983 n.7 "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi"	Aumento aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine della benzina.	Convertito nella legge n. 31 del 1983	
D.L. 21 gennaio 1983 n.9 "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi"	Aumento imposta di fabbricazione e corrispondente sovrainposta per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e riscaldamento domestico.	Convertito nella legge n. 63 del 1983.	
D.L. 26 gennaio 1983 n.13 "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi"	Aumento aliquota imposta di fabbricazione e corrispondente sovrainposta di confine sulla benzina. Istituzione presso la Tesoreria del fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, alimentato dal gettito conseguente alle maggiorazioni d'imposta.	Convertito nella legge n. 64 del 1983	
D.L. 29 gennaio 1983 n.17 "Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione"	-Proroga al 30 novembre 1983 della discazzazione degli oneri sociali. -Variazione delle modalità di determinazione dell'indennità integrativa speciale del settore pubblico. -Perequazione della contingenza nel trattamento pensionistico sia privato che pubblico. -Maggiorazione assegni familiari.	Convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983	Attuazione im- pugnata dal Governo nel la stipula del- l'accordo 22 gen- naio 1983.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	Note
<p>D.L. 11 marzo 1983 n.55 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"</p>	<p>-Modifiche alla disciplina del collocamento (contratto di formazione al lavoro-chiamata nominativa-strumenti di verifica per il collocamento obbligatorio) -Modifica al trattamento di quiescenza per i dipendenti statali (proporzionalità dell'indennità integrativa speciale agli anni di anzianità maturati ed innovazioni al regime di collocamento in quiescenza del personale femminile coniugato e con prole a carico).</p>	<p>Convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983 n. 131</p>	<p>Reitera il d.l. n. 952 del 1982</p>
<p>D.L. 11 marzo 1983 n.58 "Modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".</p>	<p>Aumento aliquota imposta fabbricazione e corrispondente sovrainposta di confine per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibile.</p>	<p>Convertito nella legge 2 maggio 1983 n.162</p>	
<p>D.L. 11 marzo 1983 n.59 "Misure urgenti in materia previdenziale, in materia sanitaria e per il contenimento della spesa nel settore pubblico".</p>	<p>Accorpa le disposizioni dei decreti legge nn.1,2 e 3 del 10 gennaio 1983 decaduto mentre ne era in corso l'esame alla Camera.</p>	<p>Decaduto</p>	<p>Reitera i decreti legge nn. 1, 2 e 3 del 1983</p>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi del decreto	Contenuto	Stato dell'iter	Note
D.L. 31 marzo 1983 n.88 "Modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti"	Aumento aliquote sulla benzina	Convertito nella legge 2 maggio del 1983 n. 163	
D.L. 21 aprile 1983 n.125 "Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi"	Riduzione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sulla benzina, al fine di mantenere inalterato il prezzo al consumo e seguito di aumento dei prezzi consumatori.	Iter in corso	
D.L. 11 maggio 1983 n.176 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica a disposizione per taluni settori della Pubblica Amministrazione".	Ripropone salvo alcune modifiche il decreto legge n.59 del 1983.	Iter in corso	Reitera decreto legge n. 59 del 1983